

***Causa Giuliani e Gaggio c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 25 agosto 2009 (ricorso n. 23458/02)***

**Diritto alla vita – obblighi dello Stato – sotto il profilo sostanziale – ricorso alla forza – necessità – violazione dell’art. 2 CEDU – non sussiste.**

**Diritto alla vita – obblighi dello Stato – sotto il profilo della protezione della vita – in occasione di eventi internazionali ad alto rischio organizzati sul proprio territorio – adeguatezza delle misure predisposte per il mantenimento dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini – violazione dell’art. 2 CEDU – non sussiste.**

**Diritto alla vita – obblighi dello Stato – sotto il profilo procedurale – obbligo di condurre indagini efficaci in ogni caso in cui vi è stata la morte di un uomo a seguito del ricorso alla forza – lacunosità delle indagini – violazione dell’art. 2 CEDU – sussiste.**

**Procedimento davanti alla Corte – esame dei ricorsi in contraddittorio con le parti - obbligo di cooperazione dello Stato interessato – incompletezza delle informazioni fornite dal Governo – non ha impedito l’esame del ricorso – violazione dell’art. 38 CEDU – non sussiste.**

L’uso della forza da parte di agenti dello Stato, per raggiungere uno degli obiettivi enunciati nel comma 2 dell’articolo 2 della Convenzione, può essere giustificato rispetto a questa disposizione se basato su una onesta convinzione considerata, per dei buoni motivi, valida all’epoca degli eventi, ma che successivamente si sia rivelata sbagliata. Nel caso di specie, il ricorso alla forza omicida, benché molto deplorabile, non ha oltrepassato i limiti di quanto era assolutamente necessario per evitare ciò che l’agente di pubblica sicurezza aveva percepito come un pericolo reale e imminente per la sua vita e quella dei suoi colleghi. Pertanto, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell’elemento materiale dell’articolo 2 della Convenzione.

Uno Stato che accetta che sul suo territorio si svolga un evento internazionale ad alto rischio deve adottare le misure di sicurezza necessarie e spiegare il massimo sforzo per assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico. Pertanto esso ha il compito di prevenire gli eccessi che possano causare incidenti violenti e, ove essi si verificano, la risposta a tali violenze deve essere calibrata in modo da ridurre al minimo il rischio di ricorrere alla forza omicida. Nel caso di specie, la Corte non ha constatato la violazione dell’articolo 2 sotto il profilo degli obblighi di protezione, non essendo stato accertato che le autorità italiane sono venute meno al loro obbligo di proteggere la vita di Carlo Giuliani, né sotto il profilo della adeguatezza delle misure predisposte per il mantenimento dell’ordine pubblico nel corso del G8 di Genova, né sotto il profilo della celerità dei soccorsi prestati alla vittima.

L’obbligo di proteggere il diritto alla vita imposto dall’articolo 2 della Convenzione, in combinato disposto con il dovere generale che incombe allo Stato in virtù dell’articolo 1 di “riconoscere ad ogni persona sotto la sua giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella (...) Convenzione”, implica ed esige di condurre indagini efficaci in ogni caso in cui vi è stata la morte di un uomo a seguito del ricorso alla forza, sia che gli autori siano agenti dello Stato che terze persone. Nel caso di specie la Corte ha concluso che le autorità non hanno condotto adeguate indagini sulle circostanze del decesso di Carlo Giuliani, essendosi limitate all’esame della responsabilità dei carabinieri coinvolti nell’incidente. Tale approccio, è stato affermato, non è conforme alle esigenze dell’articolo 2, poiché le indagini devono essere approfondite, imparziali e rigorose, e devono riguardare tutte le circostanze che hanno accompagnato la morte.

La mancata o ritardata messa a disposizione della Corte, senza una valida spiegazione, delle informazioni pertinenti di cui dispone uno Stato espone quest’ultimo non solo a conseguenze quanto alla fondatezza delle accuse della parte ricorrente, ma anche alla constatazione d’inosservanza dell’articolo 38 par. 1 lett. a) della Convenzione. Nel caso di specie, gli obblighi derivanti dall’articolo 38 della Convenzione non sono stati ritenuti violati poiché l’incompletezza delle informazioni fornite dal Governo non ha impedito alla Corte di esaminare il ricorso.

**Fatto.** La pronuncia è relativa ai fatti avvenuti durante il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G8, tenutosi a Genova dal 19 al 21 luglio 2001. Si erano svolte varie manifestazioni. Le misure di sicurezza e lo spiegamento di forze dell’ordine era stato massiccio. Durante un corteo, in un’arteria di Genova che prende il nome prima di Corso Gastaldi e poi di via Tolemaide, si erano avuti dei disordini che avevano raggiunto il loro apice in Piazza Alimonda. Qui, due camionette *Defender* dei

carabinieri erano rimaste circondate dai manifestanti in atteggiamenti aggressivi. In particolare, mentre una camionetta era riuscita a trarsi d'impaccio, l'altra – sulla quale operavano i carabinieri Placanica, Raffone e Cavataio – fu oggetto di lancio di oggetti contundenti e di sfondamento con una trave di legno. Il carabiniere Placanica, con la pistola in dotazione, aveva esplosi alcuni colpi attingendo la testa del giovane Carlo Giuliani, che era morto immediatamente.

L'inchiesta immediatamente aperta sui fatti di Genova portò all'incriminazione per omicidio volontario del carabiniere che aveva fatto fuoco sui dimostranti e del carabiniere che si trovava al volante della jeep. L'esame autoptico rivelò che la causa del decesso era da attribuirsi alla pallottola che aveva colpito il giovane alla testa, mentre trascurabili erano le ferite riportate a seguito del passaggio della jeep sopra il corpo del ragazzo. Peraltro, dando luogo ad un controverso momento processuale, il GIP di Genova aveva fatto svolgere delle perizie balistiche volte ad accertare se effettivamente gli spari del carabiniere Placanica avessero direttamente cagionato la morte del giovane Giuliani. La perizia d'ufficio aveva accertato che, al momento dello sparo, il giovane era ben visibile dalla jeep, che i colpi erano stati indirizzati in alto e che solo un altro corpo lanciato in aria aveva deviato il proiettile mortale verso la testa di Giuliani.

Il 5 maggio 2003 il GIP di Genova archiviava il procedimento per entrambi gli indagati, affermando che il carabiniere al volante non aveva potuto rendersi conto che vi era il corpo del ragazzo steso in terra, mentre per l'altro carabiniere, si ravvisava la scriminante sia della legittima difesa (art. 52 del codice penale) che dell'uso legittimo delle armi (art. 53 del codice penale).

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso alla Corte europea di Strasburgo e, lamentando la violazione dell'art. 2 CEDU, affermavano che la morte del giovane sarebbe stata causata da un uso eccessivo della forza e che l'organizzazione delle operazioni per mantenere e ristabilire l'ordine pubblico si era dimostrata del tutto inadeguata. Essi, inoltre, contestavano la violazione degli art. 2 e 3, stante il mancato tempestivo soccorso alla vittima. I familiari della vittima si dolevano altresì dell'assenza di un'inchiesta effettiva, lamentando in particolare la mancata escussione di alcuni testimoni e degli agenti di polizia coinvolti, i pregiudizi del perito nominato dal giudice, che aveva in precedenza scritto un articolo a sostegno della tesi della legittima difesa, e che molte delle indagini furono condotte da soggetti appartenenti alla stessa Arma degli indagati.

**Diritto.** La Corte europea ha preliminarmente richiamato i principi generali applicabili al caso di specie. In particolare ha ricordato che l'articolo 2 della Convenzione copre non soltanto l'omicidio volontario, ma anche le situazioni di legittimo "ricorso alla forza" dalle quali può derivare anche l'evento morte. Il ricorso alla forza, per essere legittimo, deve essere "assolutamente necessario" per il conseguimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) b) e c). Inoltre, la forza utilizzata deve essere strettamente proporzionata agli scopi così permessi.

A tale proposito, la Corte ha affermato che l'uso della forza da parte di agenti dello Stato, per raggiungere uno degli obiettivi enunciati nel paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione, può essere giustificato rispetto a questa disposizione se basato su una onesta convinzione considerata, per dei buoni motivi, valida all'epoca degli eventi, ma che successivamente si sia rivelata sbagliata.

La Corte ha quindi ricordato che la prima parte dell'articolo 2, comma 1, obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e illecito ma anche ad adottare le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. L'obbligo dello Stato al riguardo implica il dovere fondamentale di assicurare il diritto alla vita, predisponendo un quadro giuridico e amministrativo che possa dissuadere dal commettere azioni dannose per la persona e basandosi su un meccanismo d'applicazione concepito per prevenirne, reprimere e sanzionare le violazioni. Quanto al legittimo ricorso alla forza da parte delle forze di polizia, la Corte ha sottolineato che l'articolo 2 non dà carta bianca, poiché le operazioni di polizia, oltre ad

essere autorizzate dal diritto nazionale, devono essere sufficientemente delimitate, nell'ambito di un sistema di garanzie adeguate ed effettive contro l'arbitrio e l'abuso della forza.

La Corte ha poi evidenziato come l'obbligo di proteggere il diritto alla vita imposto dall'articolo 2 della Convenzione, in combinato disposto con il dovere generale che incombe allo Stato in virtù dell'articolo 1 di "riconoscere ad ogni persona sotto la sua giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella (...) Convenzione", implica ed esige di condurre indagini efficaci in ogni caso in cui vi è stata la morte di un uomo a seguito del ricorso alla forza, sia che gli autori siano agenti dello Stato che terze persone. In linea generale, affinché l'indagine possa essere considerata "effettiva" è necessario che: 1) le persone che ne sono responsabili e quelle che effettuano le investigazioni siano indipendenti da quelle coinvolte negli eventi; 2) consenta di stabilire se il ricorso alla forza fosse giustificato o no dalle circostanze del caso; 3) sia rapida e condotta diligentemente; 4) il pubblico abbia un sufficiente diritto di controllo su di essa o sulle sue conclusioni

La Corte è quindi passata ad esaminare se, nella fattispecie, vi sia stato un uso eccessivo della forza che abbia comportato una violazione dell'elemento materiale dell'articolo 2. Basandosi sulle conclusioni delle indagini, e in assenza di altri elementi, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto verosimile che il carabiniere Placanica abbia sinceramente creduto che la sua vita fosse in pericolo, e che, pertanto, egli abbia utilizzato la sua arma allo scopo di difendersi dall'aggressione.

Quanto alla legittimità ed alla proporzione dell'uso della forza, la Corte ha affermato che, nel caso di specie, il ricorso alla forza omicida, benché molto deplorabile, non ha oltrepassato i limiti di quanto era assolutamente necessario per evitare ciò che il carabiniere Placanica aveva percepito come un pericolo reale e imminente per la sua vita e quella dei suoi colleghi.

Pertanto, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'elemento materiale dell'articolo 2 della Convenzione.

Analogamente, la Corte non ha constatato la violazione dell'articolo 2 neanche sotto il profilo degli obblighi di protezione, non essendo stato accertato che le autorità italiane sono venute meno al loro obbligo di proteggere la vita di Carlo Giuliani, né sotto il profilo della adeguatezza delle misure predisposte per il mantenimento dell'ordine pubblico nel corso del G8 di Genova, né sotto il profilo della celerità dei soccorsi prestati alla vittima.

Sotto il primo profilo, i giudici hanno affermato di trovarsi nell'impossibilità di stabilire – stante anche l'assenza di un'inchiesta nazionale in proposito – l'esistenza di un legame diretto e immediato tra le lacune che hanno potuto inficiare la preparazione o la conduzione dell'operazione di mantenimento dell'ordine pubblico e la morte di Carlo Giuliani. Quanto alla celerità dei primi soccorsi alla vittima, la Corte ha ritenuto che, stante la gravità della ferita causata dal proiettile, che ne ha causato la morte in pochi minuti, nulla indicava che l'ambulanza è arrivata oltre un termine ragionevole tenuto conto delle circostanze.

Relativamente all'osservanza degli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2 della Convenzione, la Corte ha concluso che le autorità non hanno condotto adeguate indagini sulle circostanze del decesso di Carlo Giuliani, essendosi limitate all'esame della responsabilità dei due carabinieri coinvolti nell'incidente. Tale approccio, è stato affermato, non è conforme alle esigenze dell'articolo 2, poiché le indagini devono essere approfondite, imparziali e rigorose, e devono riguardare tutte le circostanze che hanno accompagnato la morte.

Il collegio giudicante ha infatti rilevato come nella conduzione delle indagini alcuni aspetti siano stati totalmente trascurati, quali quelli dell'organizzazione e della gestione delle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto l'aspetto procedurale.

Essendo giunta a tali conclusioni, la Corte ha ritenuto di non dover esaminare le altre lacune nelle indagini dedotte dai ricorrenti, in particolare circa la mancanza di indipendenza degli inquirenti e dei consulenti. Parimenti, sono state ritenute assorbite sotto il profilo della violazione dell'articolo 2 anche le altre questioni sollevate dai ricorrenti relative agli articoli 3, 6 e 13 CEDU.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 38 circa l'atteggiamento asseritamente poco collaborativo del Governo nel corso del procedimento davanti alla Corte, i giudici di Strasburgo, nel rammentare che la mancata o ritardata messa a disposizione della Corte, senza una valida spiegazione, delle informazioni pertinenti di cui dispone uno Stato espone quest'ultimo non solo a conseguenze quanto alla fondatezza delle accuse della parte ricorrente, ma anche alla constatazione d'inosservanza dell'articolo 38 par. 1 lett. a) della Convenzione, ha affermato che, nel caso di specie, l'incompletezza delle informazioni fornite dal Governo non le abbia impedito di esaminare il ricorso. Pertanto, non sono stati ritenuti violati da parte dello Stato gli obblighi derivanti dall'articolo 38 della Convenzione.

Infine, quanto all'equa soddisfazione, la Corte ha riconosciuto la somma di 15.000 euro ciascuno ai sig.ri Giuliano Giuliani e Adelaide Gaggio e di 10.000 euro alla sig.ra Elena Giuliani.

Si segnalano da ultimo l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Bratza (alla quale aderisce il giudice Šikuta); l'opinione parzialmente dissenziente comune dei giudici Casadevall e Garlicki; l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Zagrebelsky.